

## ART. 13.

Il Ministro delle finanze provvederà, con propri decreti, ad assegnare la somma di lire 750,000,000 ai vari capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno per l'esercizio 1931-32 e ad effettuare, negli esercizi 1931-32 e 1932-33, trasporti di fondi, fino alla concorrenza della somma di lire 20,000,000, per integrare le dotazioni dei capitoli relativi alle spese generali di carattere straordinario, e fino a quella di lire 32,000,000, per provvedere alla spesa di cui al precedente articolo 11.

(È approvato).

Passiamo al disegno di legge n. 1327.

## ART. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di impegnare negli esercizi finanziari 1931-32, e 1932-33, entro il limite di lire cento milioni, le somme occorrenti per il completamento, a norma delle disposizioni in vigore, dei lavori dipendenti dai terremoti verificatisi nell'Italia meridionale e centrale dal gennaio 1915 a tutto il 1930.

Con decreti dello stesso Ministro sarà determinata l'attribuzione della spesa predetta alle varie zone danneggiate.

A quest'articolo, l'onorevole camerata Fossa ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

*Dopo il 1° comma, aggiungere il seguente:*  
« Lo stesso Ministro è autorizzato a provvedere sullo stesso fondo, alla sistemazione dell'acquedotto ed alla costruzione della fognatura del comune di Meldola ».

Onorevole camerata, ella mantiene il suo emendamento ?

FOSSA. Lo mantengo, ma rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella accetta questo emendamento ?

VASSALLO ERNESTO, *relatore*. A nome della Commissione accetto l'emendamento. Pregherei, però, che per una formulazione maggiormente aderente alle esigenze dell'impostazione del bilancio, rimanendo intatta la prima parte dell'articolo 1, primo comma, per il secondo comma fosse sostituita a quella proposta dall'onorevole Fossa la seguente dicitura: « Lo stesso Ministro è autorizzato a provvedere, sul detto fondo, alla sistemazione dell'acquedotto e alla costruzione della fognatura del comune di Meldola ».

Come si vede, alle parole « stesso fondo » sono sostituite le altre « detto fondo », per rendere più preciso che la spesa sarà contenuta nei 100 milioni della prima parte dell'articolo.

Chiedo inoltre che l'altro comma del testo ministeriale, che dovrà ora seguire quello aggiuntivo dell'onorevole camerata Fossa, sia così modificato: « Con decreto dello stesso Ministro sarà determinata l'attribuzione della spesa di cui al primo comma del presente articolo alle varie zone danneggiate ».

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella accetta il testo proposto dal relatore ?

CROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo accetta la redazione indicata dal relatore, che è stata concordata col Governo.

PRESIDENTE. Ella, onorevole camerata Fossa accetta la modificazione proposta dall'onorevole relatore al suo emendamento ?

FOSSA. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole camerata Fossa, nella forma concordata tra il Governo e l'onorevole relatore.

(È approvato).

L'onorevole Ministro ha pure accettato l'emendamento proposto dall'onorevole relatore all'ultimo comma di quest'articolo.

Con tali emendamenti l'articolo 1 risulta così formulato:

« Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di impegnare negli esercizi finanziari 1931-32 e 1932-33, entro il limite di lire cento milioni, la somma occorrente per il completamento, a norma delle disposizioni in vigore, dei lavori dipendenti dai terremoti verificatisi nell'Italia Meridionale e Centrale dal gennaio 1915 a tutto il 1930.

« Lo stesso Ministro è autorizzato a provvedere, sul detto fondo, alla sistemazione dell'acquedotto e alla costruzione della fognatura del comune di Meldola.

« Con decreto dello stesso Ministro sarà determinata l'attribuzione della spesa di cui al primo comma del presente articolo alle varie zone danneggiate ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

## ART. 2.

Agli effetti della concessione dei benefici di cui agli articoli 16 e 17 del Regio decreto legge 3 agosto 1930, n. 1065, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930, e di cui agli articoli 7